



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

# **Anche per gli agriturismi in scadenza la dichiarazione dell'imposta di soggiorno**

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

## **Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità**

Scopri di più

**L'imprenditore agricolo** può svolgere, in abbinamento con la propria attività agricola principale, le c.d. **attività connesse**, tra le quali vi è anche *“le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

Tra di esse, vi rientra anche l'**attività agritouristica** come disciplinata dalla **L. 96/2006**, la c.d. Legge quadro sugli agriturismi che, ai sensi dell'[articolo 2](#), stabilisce che **si intendono come tali** *“le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”*.

Ne deriva, quindi, che l'attività agritouristica si sostanzia nell'offrire **pernotto** e **pasti** ai clienti, con la conseguenza che, tutte le **attività aggiuntive** che possono *“implementare”* l'offerta della struttura ricettiva e che rientrano nel novero di quelle previste dalle singole leggi regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, quali i servizi di piscina, le visite guidate, le passeggiate a cavallo, possono essere **fruite esclusivamente** dai **soggetti clienti dell'agriturismo** e, quindi, da coloro **che pernottano o mangiano presso la struttura**.

Il **titolare** dell'azienda agricola - che **svolge attività agritouristica** - è **tenuto**, tra i vari adempimenti, anche alla presentazione delle **comunicazioni** previste dall'[articolo 109, comma 3, R.D. 773/1931](#) (relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza) e, quindi, **entro le 24 ore successive all'arrivo dei clienti** che pernottano, deve comunicare alle questure territorialmente competenti le **generalità delle persone alloggiate**, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax.

**Altro adempimento** amministrativo, che deve essere effettuato dal titolare dell'attività agritouristica, è quello connesso alla **c.d. imposta di soggiorno**, prevista dall'[articolo 4, D.Lgs. 23/2011](#), ai sensi del quale *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni*



*inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.*

L'imposta è a **carico dei soggetti che alloggiano in strutture ricettive**.

La **misura massima** dell'imposta è individuata in **5 euro per notte** di soggiorno, elevata, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 14, comma 16, lettera e\), D.L. 78/2010](#), a **10 euro** per quanto concerne **Roma Capitale**. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1-bis, Tale importo può, inoltre, essere stabilito anche nei **Comuni capoluogo di Provincia che**, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, **hanno avuto presenze turistiche 20 volte superiori al numero dei residenti**.

Con **Decreto Mef del 22.4.2022**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.5.2022**, è stato approvato il **modello dichiarativo** con le relative **istruzioni**, che, per quanto riguarda i **dati** relativi al **2023**, deve essere presentato **entro** il prossimo **30.6.2024**.

Soggetti **tenuti** alla presentazione della dichiarazione sono i **gestori** delle **strutture ricettive**, **nonché** coloro che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle **locazioni brevi**, ai sensi dell'[articolo 4, D.L. 50/2017](#).

La dichiarazione, come detto, deve essere **presentata cumulativamente** ed esclusivamente in via telematica entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui **si è verificato il presupposto impositivo**.

La dichiarazione deve essere **presentata**, come chiarito dal Mef nelle *faq*, **anche** nel caso in cui **nella struttura non vi siano stati pernotti**.

Il Mef, sempre con le *faq*, ha chiarito che, nel caso in cui il titolare dell'attività abbia ottenuto una rateizzazione dal Comune e **non abbia versato integralmente l'imposta**, ai fini della compilazione della dichiarazione, nel campo versamenti, **deve essere evidenziato l'importo effettivamente versato**, evidenziando nelle annotazioni generali la **circostanza della rateizzazione in corso**.

**L'omesso, tardivo o parziale versamento** da parte del gestore che risulta, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011](#), il responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, **comporta una sanzione** in misura pari al **30%** dell'importo dovuto.

Da ultimo, si ricorda che **l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione** comporta l'applicazione di una **sanzione** compresa tra il **100** e il **200%** dell'importo dovuto.